

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2554

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUGLIERI e CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1996

Modificazioni al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende completare la lacunosa norma di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, già richiamata nelle parti laddove esse stessa è carente sia nella sostanza che nel merito per cui difetta anche nella organizzazione del personale dando ai vertici del nuovo ente la possibilità di imporre metodologie assurde e discriminatorie.

Riteniamo infatti preminente che la peculiare caratteristica sociale dei servizi svolti dall'Ente poste italiane in favore di tutti i cittadini e dello stesso Stato, sia di carattere essenzialmente pubblico e quindi non possono essere contemperati in un'azienda che si vorrebbe trasformare in società per azioni con ulteriore riduzione del personale, cessione a terzi dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, abrogazione di ogni ufficio ritenuto improduttivo sebbene indispensabile alla universalità dei servizi resi su tutto il territorio nazionale.

Tale proposta inoltre è tesa alla legittima tutela dei lavoratori dipendenti che oltre a subire una trasformazione selvaggia interna (con la penalizzante perdita di professionalità e dei diritti acquisiti), in spregio all'articolo 2103 del codice civile, che in atto viene disatteso per fini di maggiore economia.

Di fatto i dipendenti dell'Ente poste italiane sono stati assoggettati ed applicati a mansioni totalmente diverse da quelle per le quali concorsero per la propria assunzione.

Malgrado le vibranti proteste ed i ricorsi al pretore del lavoro, la dirigenza dell'Ente continua imperterrita ad operare in tal senso. Il ricorso a taluni ammortizzatori sociali, nonchè la richiesta di opzione per posti disponibili presso altri enti pubblici e lo Stato stesso, consentirà agli attuali dipendenti delle poste e telecomunicazioni una mobilità in senso orizzontale allo scopo di evitare la deprecata cassa integrazione gua-

dagno prevista dopo la mobilità e quindi la possibilità più che certa di incrementare la disoccupazione nel Paese, con l'apporto di tale forza-lavoro che si evidenzierà e sarà ancora più pesante nel centro-sud d'Italia.

La modifica, della composizione degli organi dell'Ente con l'aggiunta della figura del direttore generale e del suo vice è di rilevanza tale da contrapporre ai vertici aziendali elementi di elezione governativa che indubbiamente, per la loro appartenenza alla forza-lavoro all'azienda stessa peseranno per il loro operato, sulle scelte di programma.

Inoltre tali figure sono necessarie in quanto unico collegamento tra la dirigenza tecnico-amministrativa dell'ente e del consiglio di amministrazione.

È prevista inoltre la reiterazione della vice dirigenza nelle aree centrali e nelle sedi, poichè la loro avvenuta eliminazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente ha apportato un immiserimento della funzione di rappresentanza esterna dell'Ente stesso nonchè di complicità e di aggravamento dei titoli (ovverosia direttori di sedi), i quali in questo momento di potenziamento e rilancio dei servizi e per un migliore approccio con la clientela, hanno più che mai bisogno di un vice cui delegare di massima la ordinaria amministrazione onde riservare per se stessi gli aspetti decisionali - gestionali e principalmente: l'incontro, il contatto, la propaganda con l'esterno, con i grandi utenti, con la clientela e con la collettività.

È di estrema importanza la prevista istituzione del ruolo unico dai tecnici aziendali avente capacità giuridica di rilevanza esterna e tale da superare il *gap* creatosi con il passaggio da pubblico a privato con la perdita della predetta legittimità giuridica in atto pubblico.

Inoltre consentirà all'Ente stesso la possibile continuità legittima ad operare in senso autonomo circa il mantenimento e laddove necessari il ricambio del proprio patrimonio tecnico-immobiliare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è abrogato.

## Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1 Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il direttore generale;
- e) il vice direttore generale.»

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il direttore generale, quale massimo organo tecnico amministrativo di collegamento tra la dirigenza ed il consiglio di amministrazione, proveniente dalla carriera dirigenziale dell'ente Poste Italiane, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. Tale carica è della durata massima di anni cinque salvo reincarico unico di ulteriori anni due.

4-ter. Non può essere prescelto a ricoprire la carica di direttore generale il dirigente che, per limiti di età, non può assicurare almeno due anni d'incarico o che rivesta altra carica pubblica, politica ovvero preminente.

*4-quater.* Il vice direttore generale, anch'esso, quale vice della figura massima di coordinamento tra la dirigenza ed il consiglio di amministrazione, viene eletto con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, proveniente dalla carriera tecnico-amministrativa dell'ente, tale incarico è a tempo indeterminato ovvero l'abrogazione dell'incarico stesso, subordinata al parere tecnico motivato dal consiglio di amministrazione dell'ente, è determinata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto ministeriale, quale massimo organo di controllo dell'ente stesso. Anche per tale carica valgono i limiti imposti per ricoprire la carica di direttore generale e previsti al comma *4-ter.*».

### Art. 3.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis* Viene sancito al lavoratore dipendente poste italiane il diritto di "opzione" nello Stato ed enti pubblici per tutta la durata lavorativa; inoltre in caso di mobilità, esso troverà applicazione anche in ambito comunale.

*4-ter* Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione dell'ente Poste Italiane è prevista l'adozione di validi ammortizzatori sociali, atti a consentire l'esodo volontario, di tutto il personale facente parte dell'area di base, operativa, quadri e professionali.»;

*b)* il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'assunzione del personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e successive modificazioni. Per l'assunzione del personale inquadrato nell'ente Poste Italiane nella provincia autonoma di Bolzano, vengono soppressi il ruolo locale, l'istituto della proporzionale e l'obbligatorietà del bilinguismo».

## Art. 4.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis È prevista la figura di vice direttore d'area, di sede. Inoltre è prevista l'assegnazione ai titolari di aree, di sede di un determinato *budget* per le spese di rappresentanza, quale significativo attestato di responsabile presenza di innovazione dell'ente, nonché l'illustrazione e divulgazione delle attività economico-finanziarie dell'ente stesso.

5-ter L'ente Poste Italiane non può trasferire il proprio patrimonio immobiliare a privati, previa ed espressa autorizzazione del Governo.

5-quater Per il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio tecnico-immobiliare di rilevante entità, posseduto dall'ente, con la presente legge viene istituito il ruolo unico tecnico in cui si configurano le figure dei disegnatori, periti, geometri, architetti, ingegneri. Ogni appartenente alle ultime quattro citate categorie verrà d'ufficio inserito in apposito albo professionale di applicazione a specifico uso pubblico in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 15, quinto comma, con pari difficoltà giuridica. L'Ente poste italiane è tenuto a depositare tali elenchi presso la cancelleria del tribunale civile di Roma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto ruolo come avanti costituito assumerà la denominazione di area quadri tecnico-professionale.

5-quinquies L'ente Poste Italiane, per l'assunzione di unità tecniche da immettere nell'area quadri tecnico-professionale procederà con la stessa modalità di esame previsto per l'assunzione dei tecnici dello Stato. La commissione esaminatrice dovrà necessariamente essere composta oltrechè dal personale dell'ente anche da un rappresentante di categoria nominato dall'albo nazionale della categoria specifica, e da un inge-

gnere designato dalla direzione generale del genio civile dello Stato. Le certificazioni e la documentazione prodotta dall'ente in atti pubblici dovrà essere munita del timbro recante la dicitura «ente Poste Italiane - ruolo tecnico ufficio di...» a convalida della firma in calce al documento stesso. Il timbro predetto dovrà essere depositato unitamente agli elenchi come prescritto al comma 5-*quater*.

5-*sexies*. L'ente, per l'affidamento degli incarichi superiori, al fine di sopperire alle sopravvenute necessità operative, ricercherà all'interno delle proprie risorse umane, le unità che per capacità e competenza nonché in possesso di titoli preferenziali e di esperienza lavorative acquisite, rispondono alla necessità stesse. A tal fine provvederà, nel caso di più aspiranti alla nuova qualifica, alla compilazione della graduatoria di merito sulla base di criteri valutativi prestabiliti».